

La Corte costituzionale torna a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 109 del 2006, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati - nella parte in cui prevede, quale illecito disciplinare del magistrato al di fuori dell'esercizio delle funzioni, "l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici"- pure nell'ipotesi in cui si tratti di magistrato collocato fuori ruolo per "motivi elettorali".

Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2018, n. 170 – Pres. Lattanzi, Red. Zanon

Ordinamento giudiziario – Illeciti disciplinari dei magistrati – Iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici – Questione infondata di costituzionalità.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. h, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 ("Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario"), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, nella parte in cui include, tra gli illeciti disciplinari dei magistrati fuori dall'esercizio delle funzioni, anche quello di essere iscritto o di partecipare sistematicamente o continuativamente a partiti politici, pure nell'ipotesi in cui il magistrato sia stato collocato fuori ruolo per "motivi elettorali"(1).

(1) I. – La vicenda da cui trae origine il pronunciamento della Corte costituzionale riguarda un noto magistrato ordinario, già collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di alcuni rilevanti mandati amministrativi elettivi (tra cui, quello di Presidente della Regione Puglia), il quale, in quanto iscritto ad un importante partito politico, aveva ricoperto anche l'incarico di segretario (e di presidente) regionale di quel partito e ne era stato pure candidato per l'elezione a segretario nazionale. La rimettente sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, investita del procedimento disciplinare, aveva sollevato dubbi di costituzionalità della previsione (art. 3, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 109 del 2006) che vieta ai magistrati l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, evidenziando, in particolare, l'irrazionalità e la contraddittorietà di un sistema che, da una parte, consente ai magistrati l'assunzione di cariche elettive e, dall'altra, sostanzialmente vieta – ed anzi sanziona disciplinarmente – alcune manifestazioni e situazioni, ritenute «sintomo di organico schieramento partitico»,

che risultano strettamente legate all'essenza di quei ruoli. Secondo il rimettente, quindi, sarebbe «problematico» sostenere che un magistrato che esercita legittimamente le funzioni di Sindaco o di Presidente di Regione debba (e possa) limitarsi a beneficiare, nell'attuazione della propria linea di governo, di un mero appoggio esterno ed incondizionato da parte di una entità politica organizzata con la quale non potrebbe confrontarsi in sede partitica e politica, se non incorrendo nelle sanzioni disciplinari previste dalla disposizione censurata: tali organi possono, invero, governare solo attuando una linea politica concordata con i partiti che lo sostengono e che, prima ancora, lo hanno candidato. La Corte costituzionale veniva quindi invitata, dalla Sezione disciplinare rimettente, a ripensare, in un'ottica di sistema, le conclusioni cui era già giunta con la sentenza n. 224 del 2009, in cui era stata dichiarata la non fondatezza di analoghi dubbi di costituzionalità in un caso che però, diversamente da quello odierno, riguardava un magistrato che era stato collocato fuori ruolo non per assumere una carica elettiva ma solo "per svolgere funzioni tecniche di consulenza a favore di una Commissione parlamentare".

II. – Questi gli snodi fondamentali della nuova decisione di rigetto della Corte costituzionale:

- a) in linea generale, premesso che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, vanno tuttavia ricordati (con richiamo alle sentenze nn. 224 del 2009 e 100 del 1981) i limiti derivanti sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza ed imparzialità (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) che le caratterizzano: ne segue un delicato bilanciamento, avente l'obiettivo di impedire i condizionamenti all'attività giudiziaria che potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività;
- b) vi è, quindi, uno sfavore costituzionale nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati ed i soggetti politici legami di natura stabile, nonché manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica. In tale quadro, precisa la Corte, la disposizione censurata costituisce attuazione, da parte del legislatore, della facoltà demandatagli dall'art. 98, terzo comma, Cost. (*"Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero"*): ciò non vuol dire, avverte la Corte, che il cittadino-magistrato non goda dei diritti fondamentali di cui agli artt. 17, 18 e 21 Cost., ma semplicemente postula che la

manifestazione legittima delle sue idee, anche di natura politica, debba sottostare alle condizioni di equilibrio e di misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento di rilevanza pubblica;

- c) una posizione ancor più delicata è quella dei magistrati che siano stati posti fuori ruolo «per motivi elettorali» ai sensi dell'art. 51 Cost., ossia per aver legittimamente esercitato il proprio diritto di elettorato passivo, ovvero per aver assunto incarichi, pur non elettivi, ma di evidente natura politica (ad es., ministro nel Governo della Repubblica, oppure assessore in esecutivi regionali o locali): qui la Corte, nel richiamare l'espressione letterale utilizzata dalla legge (la quale, nella fattispecie disciplinare, affianca alla mera iscrizione ai partiti politici anche *“la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici”*, come da modifica apportata dalla legge n. 269 del 2006), osserva che il disvalore disciplinare riguarda, in egual misura, entrambe le ipotesi *ivi* considerate, e cioè sia la sola iscrizione al partito politico (che costituisce, precisa la Corte, *“un atto solenne e formale, di significato certo”*), sia la partecipazione sistematica e continuativa al medesimo, assumendo quindi rilevanza il coinvolgimento non già occasionale, bensì rivelatore di uno schieramento stabile ed organico del magistrato con una delle parti politiche in gioco;
- d) in tale quadro, la Corte non rinviene alcuna irrazionale discrasia, né alcuna lesione dei diritti fondamentali di natura politica di cui agli artt. 2, 18 e 49 Cost., e neppure alcun abuso della facoltà che l'art. 98, terzo comma, Cost. demanda al legislatore, nella circostanza per cui il divieto in esame si applica anche ai magistrati fuori ruolo perché collocati in aspettativa per lo svolgimento di un mandato elettivo o di un incarico politico: per i magistrati, infatti, un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la fattispecie disciplinare vieta, altro è l'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica che, a determinate condizioni (sentenza n. 172 del 1982), la legislazione vigente consente loro. Non è quindi irragionevole, secondo la Corte costituzionale, operare una distinzione tra le due ipotesi, *“e perciò considerare non solo lecito, ma esercizio di un diritto fondamentale la seconda ipotesi, mantenendo al contempo quale illecito disciplinare la prima. Tanto più in un contesto normativo che consente al magistrato di tornare alla giurisdizione, in caso di mancata elezione oppure al termine del mandato elettivo o dell'incarico politico, va preservato il significato dei principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica. Di tali principi il divieto disciplinare in questione è saldo presidio, e come tale esso non può che dirigersi nei confronti di ogni magistrato, in qualunque posizione egli si trovi”*;
- e) pertanto – pur dovendosi riconoscere che la rappresentanza politica, secondo la Costituzione, si attua proprio attraverso i partiti politici (art. 49 Cost.) e che, anche a

prescindere dalle caratteristiche del sistema elettorale vigente, *“nessun cittadino, nemmeno il cittadino-magistrato, si candida ‘da solo’”,* presupponendosi, necessariamente, un suo collegamento con i partiti politici, con inevitabili *“contatti di varia natura con la vita dei partiti e dei movimenti politici e con le iniziative da questi assunte”*, contatti che, *“come è ovvio, proseguono nel corso dell’esercizio del mandato o dell’incarico”* – per il magistrato devono comunque restare fermi i divieti di legge, non potendo egli intessere *“legami suscettibili di condizionare (anche per il futuro) l’esercizio delle funzioni, oltre che di offuscare l’immagine del magistrato presso l’opinione pubblica”*, non diversamente, del resto, dall’altra fattispecie che, sempre a norma dell’art. 3, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 109 del 2006, è parimenti oggetto di rilevanza disciplinare (si tratta di quella concernente il *“coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario”*);

- f) del resto, secondo il dettato di legge, non ogni partecipazione a manifestazioni politiche o ad iniziative di partito assume, per i magistrati, significato disciplinarmente rilevante, posto che *“la valutazione sui requisiti di sistematicità e continuità della partecipazione del magistrato alla vita di un partito esclude ogni automatismo sanzionatorio permettendo, al contrario, soluzioni adeguate alle peculiarità dei singoli casi”*, specialmente per coloro che siano collocati in aspettativa per soddisfare i diritti fondamentali garantiti dall’art. 51 Cost., secondo il prudente apprezzamento del giudice disciplinare.

III. – Per completezza, si segnala quanto segue:

- g) con sentenza n. 224 del 2009 (in *Guida al dir.*, 2009, fasc. 36, 71, con nota di BELTRANI; *Questione giustizia*, 2009, fasc. 4, 219, con nota di PEPINO; *Giur. costit.*, 2009, 5121, con nota di n. DE NARDI; *Giur. costit.*, 2009, 2577, con nota di CHIEPPA) la Corte costituzionale aveva già dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sul divieto, per i magistrati, di iscriversi a partiti politici. In tale occasione, nel riprendere le parole già usate dal precedente di cui alla sent. n. 100 del 1981, la premessa che *“i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che quindi possono, com’è ovvio, non solo condividere un’idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo”* era stata immediatamente sottoposta all’avversativa *“Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale”*. In tale quadro, si era osservato che *“I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro*

indipendenza ed imparzialità”: di conseguenza, *“l’estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l’indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica”*; né *“contrasta con quei parametri l’assolutezza del divieto, ossia il fatto che esso si rivolga a tutti i magistrati, senza eccezioni, e quindi anche a coloro che, come nel caso sottoposto all’attenzione della Sezione disciplinare rimettente, non esercitano attualmente funzioni giudiziarie. Infatti, l’introduzione del divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico”*;

- h) a commento di tale decisione, la dottrina (cfr. R. CHIEPPA, *Il divieto di attività politica dei magistrati: meglio tardi che mai* (ricordi storici delle tesi dell’associazione dei magistrati), in *Giur. cost.* 2009, 2584) ha ricordato, in prospettiva storica, *“i decisi atteggiamenti dell’Associazione dei magistrati italiani alla vigilia della instaurazione del regime fascista, in una posizione di difesa in modo ideale della indipendenza della magistratura, e perciò contraria a rapporti tra magistrati ed attività politica e a qualsiasi tentativo di asservimento ed utilizzazione da parte della politica, anche di fronte ad alcune velleità di trasformazione in sindacato fascista. Di qui l’affermazione che il magistrato, che vuole rimanere indipendente, deve essere ed anche mostrarsi all’esterno, distaccato dai partiti politici e quindi non iscritto, né partecipante all’azione di partiti politici o all’assunzione di etichette di schieramento”*. Sotto altro profilo, in dottrina si era posto in risalto il fatto che, con tale sentenza del 2009, la Corte si era espressamente pronunciata solo sulla fattispecie del magistrato già collocato fuori dal ruolo per l’espletamento di compiti tecnici, e non anche su quella del magistrato collocato fuori dal ruolo per partecipare ad una competizione elettorale o per ricoprire una carica politica e si era, pertanto, ritenuto che *“una lettura integrale ed attenta di quanto ha effettivamente sentenziato il giudice delle leggi induce semmai a concludere nel senso che il divieto di iscrizione (formale o fattuale) ai partiti politici non dovrebbe valere nei riguardi degli esponenti dell’ordine giudiziario che siano stati collocati fuori ruolo dal C.S.M. vuoi per partecipare ad una competizione elettorale vuoi per ricoprire un incarico politico: d’altra parte, se ben si riflette, sarebbe del tutto irragionevole - o addirittura irrazionale - pretendere che in simili evenienze il magistrato si conformi al predetto divieto”* (così, a commento della pronuncia, S. DE NARDI, *L’art. 98, terzo comma, Cost. riconosce al legislatore la facoltà non solo di “limitare” bensì di “vietare” l’iscrizione dei magistrati a partiti politici (anche se sono collocati fuori ruolo per svolgere un compito tecnico)*, in *Giur. cost.* 2009, 5121 ss.). E’ interessante, allora, notare che, con la sentenza n. 170 del 2018, qui in epigrafe, la Corte costituzionale ha chiuso il cerchio, riconfermando il precedente del 2009 pure per la (ben più delicata) fattispecie del

magistrato che è in aspettativa per “motivi elettorali”, avallando definitivamente, anche per tutti i magistrati collocati fuori dal ruolo (per qualsiasi tipo di incarico, “elettorale” o non), l’interpretazione più rigorosa della riserva di legge di cui all’art. 98, comma 3, Cost. (la quale, letteralmente, consente al legislatore di stabilire “limitazioni” al diritto del magistrato di iscriversi in partiti politici, e non di vietarlo in radice);

- i) in precedenza, con la sentenza n. 100 del 1981 (in *Foro it.* 1981, I, 2360 ss., nonché in *Giur. cost.* 1981, I, 843 ss., ed in *Giur. it.* 1981, I, 1361 ss.), la Consulta aveva già posto l’accento sull’*“esigenza di una rigorosa tutela del prestigio dell’ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i più rilevanti beni costituzionalmente protetti”* e, dichiarando non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate sulla fattispecie disciplinare prevista, in allora, dall’art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 (nella parte in cui si prevedeva l’illecito del magistrato che *“tenga in ufficio o fuori condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario”*), ha richiamato la necessità di un *“equilibrato bilanciamento”* degli interessi così tutelati con il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni, affermando che quella norma ne vietava *“soltanto l’esercizio anomalo e cioè l’abuso, che viene ad esistenza ove risultino lesi gli altri valori sopra menzionati”*;
- j) per il seguito della sentenza n. 224 del 2009, si veda la decisione del CSM (la cui sezione disciplinare era stata, anche in quell’occasione, giudice *a quo*), n. 100 del 2010 (riportata da P. FIMIANI – M. FRESA, *Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari*, Bologna, 2013, 294 s.), che, all’esito del giudizio disciplinare, e secondo le indicazioni della Corte, ha sanzionato la condotta di un magistrato che aveva assunto l’incarico di Segretario provinciale di un partito politico, pur trattandosi – come già detto – di magistrato che era stato collocato fuori dal ruolo per l’espletamento di un incarico di natura tecnica (e non di natura “elettorale”);
- k) in dottrina, per un’impostazione simile a quella della sentenza n. 170 del 2018, cfr. N. ZANON – F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2014, IV ed., 97 ss., i quali evidenziano la necessità di *“tenere distinti, da un lato, la possibilità per il magistrato di partecipare alla vita politica attraverso i partiti, dall’altro, l’esercizio da parte sua del diritto di elettorato passivo”*, aderendo ad un’interpretazione dell’art. 98, comma 3, Cost. nel senso che questa norma *“non impone una totale ‘sterilizzazione’ della partecipazione dei magistrati alla vita politica”* (rimanendo salvo, secondo le indicazioni della Corte, il loro diritto di manifestare espressamente le proprie convinzioni politiche, nonché il loro diritto di prendere parte alle elezioni politiche e amministrative), *“mentre certamente consente di impedire che il magistrato instauri con i*

partiti e i movimenti politici legami di natura stabile” a tutela dei valori costituzionali di indipendenza e di imparzialità;

- l) ancora, in dottrina, per un’articolata disamina della giurisprudenza costituzionale nella materia che occupa, cfr. P. FIMIANI – M. FRESA, *Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari*, Bologna, 2013, 289 ss., nonché l’ampia rassegna rinvenibile in FANTACCHIOTTI – FRESA – TENORE – VITELLO, *La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali*, Milano, 2010, 286 ss.;
- m) quanto al diritto di elettorato passivo dei magistrati, deve ricordarsi che, secondo la Corte costituzionale, il rientro in ruolo dopo l’esaurimento del mandato deve bensì comportare la conservazione del posto di lavoro (secondo il dettato dell’art. 51 Cost.), con l’annotazione, tuttavia, che *“conservare il posto” vuol dire soltanto mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, ma non già continuare nell’esercizio delle funzioni espletate dall’impiegato interessato*” (cfr. sentenze n. 6 del 1960 e n. 172 del 1982) cosicché, secondo la dottrina, ben potrebbe il legislatore imporre al magistrato, *“che abbia (momentaneamente) lasciato la toga per la politica, di rientrare non in magistratura ma in un altro settore della pubblica amministrazione”* (così N. ZANON – F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, cit., 101);
- n) riguardo all’illecito consistente nella *“partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici”* (che l’art. 3, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 109 del 2006 affianca a quello dell’iscrizione ai partiti politici), la Corte costituzionale (sempre nella sentenza n. 224 del 2009) ha ritenuto che esso si realizza in caso di *“organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch’esso suscettibile, al pari dell’iscrizione, di condizionare l’esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l’immagine”*; secondo la dottrina va comunque esclusa la rilevanza disciplinare dell’*“occasionale partecipazione”* all’attività di partito, con qualsiasi modalità effettuata, come ad es. in caso di occasionali esternazioni di contenuto politico, pur a prescindere dal tono e dai contenuti (cfr. in proposito la rassegna in P. FIMIANI – M. FRESA, *Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari*, cit., 297 ss., dove sono riportate e commentate anche rilevanti decisioni disciplinari del CSM e dove si indicano anche possibili casi di *“pubbliche e reiterate esternazioni di contenuto politico”* non aventi, tuttavia, rilevanza disciplinare, nonché ipotesi di c.d. *“iscrizione di fatto”* ad un partito politico, che può essere individuata, ad es., in caso di concorso nell’elaborazione della strategia politica del partito, o di inserimento organico nella sua organizzazione, o di collaborazione nella ricerca di risorse finanziarie o di partecipazione alle attività promozionali e di propaganda elettorale);
- o) parzialmente differente rispetto a quella scrutinata dalla Corte costituzionale è, poi, la questione dell’iscrizione dei militari ai partiti politici, sulla quale si veda di recente, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5845 del 2017 (in *Giur. cost.* 2017, 3087 ss., con nota di

S. FILIPPI, *Assunzione di cariche statutarie e libertà di associazione partitica dei militari*, nonché in *Foro it.* 2018, III, 267, con nota di BASSETTA), secondo cui deve essere distinta, nell'attuale quadro normativo vigente, la condotta della mera iscrizione del militare ad un partito politico (da ritenersi consentita) e la condotta dell'assunzione di cariche all'interno di un partito da parte del militare (da ritenersi, invece, vietata). Quanto alla mera iscrizione in partiti politici, secondo il Consiglio di Stato, non può assumere significato ostativo la norma di cui all'art. 1350, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare), secondo cui *"Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche"* trattandosi di disposizione che *"non menziona in alcun modo il singolo militare né, tanto meno, ne perimetra in senso riduttivo la libertà, costituzionalmente presidiata, di associazione a fini politici"* e che, quindi, non è idonea a determinare quell'eccezione al principio *"costitutivo"* della Repubblica, di cui all'art. 49 Cost. (*"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*), che la legge potrebbe introdurre solo in modo esplicito, secondo la riserva di legge di cui all'art. 98, comma 3, Cost. Quanto, invece, all'assunzione di cariche direttive all'interno di un partito, essa, secondo il Consiglio di Stato, equivale ad una *"condotta politicamente dinamica"*, tale da poter incidere *ab interno* sulle scelte politico-ideologiche del partito, accentuando così l'esposizione sociale e mediatica dell'interessato, *"potenzialmente suscettibile di essere chiamato a dare conto dell'indirizzo politico della formazione cui aderisce ed a parlare in nome e per conto di essa in plurimi contesti pubblici, ossia a svolgere, in varie forme, attività di 'propaganda politica', espressamente vietata dall'art. 1472, comma 3, cod. ord. mil."*: questa, allora, configura *"una frizione con il richiamato principio di estraneità delle Forze Armate alle competizioni politiche"*, sulla considerazione per cui *"lo status di militare non è limitato agli orari di servizio ma, sia in ottica ordinamentale sia nella più ampia considerazione sociale, attiene alla persona e ne segue e connota l'operare"*; in definitiva, quindi, secondo il Consiglio di Stato, *"il singolo militare può sì iscriversi ad un partito e, anche in tale qualità, esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, ma non può mai assumere, nell'ambito di una formazione partitica, alcuna carica statutaria neppure di carattere onorario, a tutela indiretta ma necessaria del principio di neutralità 'politica' delle Forze Armate"*;

- p) sui limiti all'attività politico-sindacale degli appartenenti alle Forze armate ed alle forze di polizia ad ordinamento militare, v. M.T. POLI, in *Commentario all'ordinamento militare*, a cura di R. DE NICTOLIS – V. POLI – V. TENORE, Roma, 2011, vol. IV, Tomo III, 461 ss. e 472 ss. (*ivi* ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza), dove si evidenzia il collegamento diretto e funzionale fra tali limiti e i valori costituzionali supremi della difesa della Patria e dello spirito democratico che deve informare l'ordinamento militare (art. 52, commi 1 e 3, Cost.); si rinvia, per altre

indicazioni, alla News US 8 maggio 2017 relativa all'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato (sez. IV, ord. n. 2043 del 2017) della questione di legittimità costituzionale sul divieto legale di costituire (e iscriversi ad) associazioni sindacali militari, nonché alla News US 19 giugno 2018, relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 che quella questione ha accolto (dichiarandosi, per l'effetto, l'incostituzionalità dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 laddove prevede che *"I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali"* invece che *"I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali"*);

q) con riguardo all'incompatibilità tra coinvolgimento nell'agone politico (in particolare, per assunzione di cariche in partiti politici o di mandati elettorali) e nomina presso importanti Autorità indipendenti di settore, ovvero presso Agenzie pubbliche che sovrintendono a delicati settori dell'ordinamento, si possono in questa sede ricordare (a titolo meramente esemplificativo) le seguenti previsioni di legge, tutte accomunate da una *ratio* di preservazione del valore dell'indipendenza (assimilabile, quindi, *mutatis mutandis*, a quella fatta propria dalle citate pronunce della Corte costituzionale):

- il presidente ed i componenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza (ANAC) *"non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina"* (così, attualmente, l'art. 13, comma 3, della legge n. 150 del 2009, dopo le modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017; in precedenza, il vecchio codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, aveva stabilito, all'art. 6, che i membri dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici non potessero assumere cariche nei partiti politici);
- il titolare dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza *"non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato"* (art. 2, comma 3, della legge n. 112 del 2011);
- i componenti dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) *"non possono [tra le altre cose] ... ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici..."* (art. 37, comma 1-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, come inserito dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012);
- la carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane (ICE-

Agenzia) “è incompatibile con incarichi politici elettivi” (art. 14, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011);

- analoghe norme sono stabilite, in generale, per tutte le Autorità indipendenti: cfr., ad es., quelle già riguardanti l’Agenzia Nazionale di Regolamentazione del Settore Postale (art. 2, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 261 del 1999), o quelle dettate per l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI – oggi: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente- ARERA), di cui all’art. 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995;
- r) quanto ai magistrati amministrativi, non constano, allo stato, norme di legge che vietino, così come accade per i magistrati ordinari, l’iscrizione in partiti politici, né finanche che espressamente vietino la partecipazione, sia pure sistematica e continuativa, ai partiti politici. La lacuna, però, è frutto della disposizione generale di cui all’art. 32 della legge n. 186 del 1982 (*“Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”*) la quale, nell’occuparsi della *“disciplina”* dei magistrati amministrativi, si limita a ad un mero richiamo alle *“norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento”*. La portata generale di questo richiamo rende però arduo estendere, allo stato, l’applicabilità, pure per i magistrati amministrativi (sebbene vi sia evidente identità di *ratio* e di valori costituzionali coinvolti), dello stesso regime di divieto di iscrizione ai partiti politici, nonché di coinvolgimento nella vita delle compagini politiche, in quanto tale divieto è stabilito dal d.lgs. n. 109 del 2006 per i soli magistrati ordinari (v. art. 30 che esclude espressamente la sua applicazione ai magistrati amministrativi e contabili). Sul punto, in dottrina, si rimanda a FANTACCHIOTTI – FRESA – TENORE – VITELLO, *La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali*, cit., 573 ss.; L. CASO, in *Il pubblico impiego non privatizzato*, I, *Magistrati e avvocati dello Stato*, a cura di CARINCI – TENORE, Milano, 2007, 471 ss.;
- r1) vi è, comunque, da segnalare che, con delibera dell’8 febbraio 2013, come integrata dalla delibera 6 novembre 2015, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (CPGA) aveva elaborato uno schema di riforma della legge n. 186 del 1982, nella parte relativa alla responsabilità disciplinare del magistrato amministrativo, che espressamente contemplava (tra le varie fattispecie disciplinari) anche quella dell’*“iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici”*, quindi sul solco di quanto la legge già prevede per i magistrati ordinari; non vi è, tuttavia, traccia di alcun recepimento, da parte del legislatore, di siffatta proposta;

r2) in caso di candidatura alle elezioni politiche ed amministrative, peraltro, valgono pure per i magistrati amministrativi le norme che, in generale, sono dettate in tema di elezioni politiche ed amministrative. E così, con riguardo alle elezioni per la Camera dei Deputati, l'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce che *"I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa"*, per poi aggiungere, al comma 2, che *"I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni"*. In caso di elezione alla Camera o al Senato, poi, l'art. 88 del medesimo d.P.R. stabilisce il collocamento d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, con conservazione del trattamento economico di cui i magistrati interessati godevano (va qui ricordato, peraltro, che tale trattamento economico non può essere comunque cumulato con lo stipendio cui il parlamentare avrebbe diritto nel caso in cui assuma le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato: così, da ultimo, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 54 del 2013, convertito in legge n. 85 del 2013);

r3) norme analoghe a quelle del d.P.R. n. 361 del 1957 sono adesso dettate dall'art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001 il quale le estende pure all'ipotesi dell'elezione presso i Consigli regionali; vi è, però, qui da notare che quest'ultima disposizione si riferisce, letteralmente, solo ai *"dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*, senza citare mai la categoria dei magistrati, per cui potrebbero residuare dubbi interpretativi circa il regime effettivamente applicabile a questi ultimi in caso di loro elezione presso i Consigli regionali. In ogni caso, ogni dubbio dovrebbe essere fugato dalla legge n. 154 del 1981, secondo la quale non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale (oltre che provinciale, comunale e circoscrizionale), limitatamente al territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali (art. 2, comma 1, n. 6, della legge n. 154 del 1981; i successivi commi 5 ss. prevedono la possibilità dell'aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del mandato, sulla quale si vd., di recente, Corte cost., sent. n. 56 del 2017);

r4) riguardo, infine, alle cariche politiche presso gli Enti locali, l'art. 81 del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce la possibilità di chiedere l'aspettativa non retribuita, per tutto il periodo di espletamento del mandato, per tutti i "lavoratori dipendenti" (cfr. l'art. 81 del medesimo d.lgs.), locuzione che, data la sua ampiezza, dovrebbe ricomprendere pure i magistrati.